

Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2018 — Arbuzov / Consiglio(Causa T-258/17) ⁽¹⁾

«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei capitali — Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Mantenimento del nome del ricorrente nell'elenco — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione»

(2018/C 249/34)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Sergej Arbuzov (Kiev, Ucraina) (rappresentante: M. Mleziva, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: R. Pekař e J.-P. Hix, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 34), nei limiti in cui il nome del ricorrente è stato mantenuto nell'elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano tali misure restrittive.

Dispositivo

- 1) La decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, è annullata, nella parte in cui il nome del sig. Sergej Arbuzov è stato mantenuto nell'elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano tali misure restrittive;
- 2) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 213 del 3.7.2017.

Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2018 — Uponor Innovation/EUIPO — Swep International (SMATRIX)(Causa T-264/17) ⁽¹⁾

«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo SMATRIX — Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore AsyMatrix — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Articolo 76 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 95 del regolamento 2017/1001) — Portata dell'esame che deve essere compiuto dalla commissione di ricorso — Mancata valutazione di un elemento di prova prodotto dinanzi alla divisione di opposizione»

(2018/C 249/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Uponor Innovation AB (Borås, Svezia) (rappresentante: A. Kylhammar, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Swep International AB (Landskrona, Svezia) (rappresentanti: J. Norderyd e C. Sundén, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 1° marzo 2017 (procedimento R 236/2016-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Swep International e la Uponor Innovation.

Dispositivo

- 1) *La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 1° marzo 2017 (procedimento R 236/2016-2) è annullata.*
- 2) *L'EUIPO supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Uponor Innovation nell'ambito del procedimento dinanzi al Tribunale.*
- 3) *La Swep International AB supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Uponor Innovation nell'ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO.*

⁽¹⁾ GU C 221 del 10.7.2017.

Sentenza del Tribunale del 29 maggio 2018 — Sata / EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (6000) (Causa T-302/17) ⁽¹⁾

«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea denominativo 6000 — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 52, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001] — Parità di trattamento — Principio di buona amministrazione — Obbligo di motivazione»

(2018/C 249/36)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Sata GmbH & Co. KG (Kornwestheim, Germania) (rappresentante: M.-C. Simon, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Zhejiang Rongpeng Air Tools Co. Ltd (Pengjie Town, Cina) (rappresentanti: S. Fröhlich e M. Hartmann, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO dell'8 marzo 2017 (procedimento R 656/2016-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Zhejiang Rongpeng Air Tools e la Sata.